

REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE PRODOTTI A GAS E BOILER

Certificazione CE "Apparecchi a gas" e Caldaie per
produzione acqua calda

SOMMARIO

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
2. CONDIZIONI GENERALI.....	4
3. PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA.....	5
3.1. Generalità	5
3.2. Domanda di esame del tipo	6
3.3. Domanda di sorveglianza della produzione	7
3.4. Domanda di verifica dell'esemplare unico	8
4. APPOSIZIONE MARCATURA CE	8
5. SORVEGLIANZA DELLA PRODUZIONE.....	9
5.1. Generalità	9
5.2. Conformità al tipo - Opzione I	10
5.3. Conformità al tipo - Opzione II, III	10
5.4. Verifica del prodotto opzione IV e V	11
6. APPOSIZIONE INDEBITA DELLA MARCATURA CE O USO SCORRETTO DELLE CERTIFICAZIONI CE	11
7. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLE CERTIFICAZIONI O DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA CONTINUA	12
7.1. Rinuncia.....	12
7.2. Sospensione o revoca	12
8. RECLAMI	14
9. VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO TRI, DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O DELLE NORME TECNICHE 14	
10. TARIFFE	14
11. RICORSI.....	15
12. CONCILIAZIONE E ARBITRATO	15
13. USO DEL MARCHIO	15
14. OBBLIGHI DEI LICENZIATARI E CO-LICENZIATARI	15

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce la metodologia operativa che regola i rapporti tra TÜV Rheinland Italia S.r.l. (d'ora in avanti TRI) e l'azienda cliente (d'ora in avanti "fabbricante") nell'erogazione dei servizi di Certificazione di prodotto in accordo ai requisiti del Regolamento 2016/426, in materia di apparecchi alimentati da gas (di seguito indicata anche come "GAR"), e alla Direttiva 92/42/CEE-Regolamento 813/2013 in materia di rendimento delle caldaie ad acqua alimentate da combustibile liquido o gassoso (di seguito indicata anche come "BED"). Le sopracitate direttive/regolamenti sono obbligatorie al fine dell'apposizione della marcatura CE sui prodotti e vengono di seguito indicate anche come "Prescrizioni".

Nella sua attività di certificazione TRI applica i seguenti principi:

- le politiche, le strategie, le procedure non sono discriminatorie: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Azienda che ne faccia richiesta in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- è totalmente imparziale e indipendente e assicura tale condizione mediante le seguenti misure:
 - svolgimento delle attività di certificazione assegnato a personale non avente alcun interesse con il fabbricante oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da TRI ;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e prove e quello che partecipa alla decisione di certificazione;
 - puntuale gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi, così come definito nel § 7.3 e 10 del presente Regolamento;
 - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione di Prodotto, sia diretto, sia tramite strutture a TRI collegate.

Il personale incaricato esegue, quindi, le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio e i risultati dei controlli. In particolare essi sono indipendenti da pressioni che provengono da tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente i indirettamente interessati ai risultati delle verifiche.

Il mantenimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza è inoltre oggetto di costante supervisione da parte del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità costituito da membri esterni a TRI.

TRI, il suo direttore e il personale non svolgono attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, montaggio di prodotti che essi controllano non intervengono né direttamente né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei prodotti certificati.

2. CONDIZIONI GENERALI

E' prerogativa del fabbricante scegliere la procedura di valutazione della conformità per poter apporre la marcatura CE su apparecchi per attestare la conformità di dispositivi, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni

Nel corso della propria valutazione, TRI si riserva di riconoscere documenti rilasciati da altri Organismi Notificati ai sensi delle Prescrizioni, quali dichiarazioni di approvazione, rapporti di prova, relazioni attestanti la conformità dei prodotti o dei sistemi di produzione una volta verificato che i dati e/o le informazioni siano ancora in corso di validità.

Nel caso il fabbricante abbia il Sistema Qualità del luogo di produzione certificato nell'ambito del Sistema con TRI, TRI definirà insindacabilmente i criteri di possibile riduzione delle verifiche o di qualunque tipo di valutazione del Sistema Qualità, in funzione della compatibilità tecnica fra le procedure di valutazione della conformità scelte dal fabbricante secondo le Prescrizioni e le verifiche e valutazioni già effettuate in ambito volontario da TRI.

Le eventuali riduzioni sopracitate non inficeranno in ogni caso l'accertamento del completo soddisfacimento dei requisiti essenziali della Prescrizione.

Le prove sui prodotti e le verifiche e le valutazioni del Sistema Qualità del fabbricante vengono eseguite da TRI, che potrà avvalersi anche di laboratori e valutatori/ispettori esterni, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme tecniche di riferimento e dall'Autorità competente e previa informazione al cliente affinché possa, entro 10 giorni dall'avviso, opporsi a tale soluzione.

Il fabbricante deve permettere al personale TRI, o da esso incaricato, l'accesso alle apparecchiature ed ai locali di produzione, controllo, collaudo, deposito (anche di aziende subappaltatrici) e, se necessario, ai cantieri, accompagnato, se del caso, da funzionari dell'Autorità competente e/o da ispettori dell'ente di accreditamento.

TRI invierà preventiva comunicazione della composizione del gruppo di valutazione al fabbricante. Questi potrà opporsi alla scelta dell'esperto, dimostrando eventuali conflitti di interesse dello stesso con le attività soggette a valutazione.

Il fabbricante deve mantenere la registrazione dei reclami relativi ai prodotti certificati e documentare l'azione correttiva intrapresa. Questi documenti devono essere resi disponibili su richiesta di TRI che svolgerà le opportune indagini per avviare le azioni appropriate.

Il fabbricante intestatario del certificato deve comunicare a TRI qualsiasi modifica con particolare attenzione a quelle di prodotto o al metodo di produzione ed alle metodologie/apparecchiature utilizzate per determinarne la conformità e, nel caso di attivazione della sorveglianza secondo modulo III o IV, in modo preventivo, quelle riguardanti il sistema qualità

Il rilascio del Certificato di Esame di Tipo e del Certificato di conformità dell'esemplare unico sono subordinati al pagamento:

- dell'importo per la gestione della domanda e della documentazione;
- dell'importo per le verifiche e le prove, secondo quanto previsto dal Tariffario TRI in vigore.

Il mantenimento di qualunque tipo di Certificazione di Sorveglianza e l'effettuazione di una qualsiasi attività di sorveglianza sono subordinati al pagamento dell'importo previsto per la fase di sorveglianza.

In caso contrario, TRI sospende l'attività di sorveglianza, dandone comunicazione all'Autorità competente e agli altri Organismi notificati. Il permanere della sospensione dell'attività di sorveglianza comporta, nel caso di conformità al tipo la successiva revoca della Certificazione di Sorveglianza, essendo venute a mancare le condizioni per garantire l'idoneità del sistema di produzione.

Tutti gli atti relativi alle attività di valutazione della conformità, in particolare le prove, le verifiche e le valutazioni, vengono svolti con l'impegno di riservatezza verso terzi eccetto, quando previsto, per richieste provenienti dall'Autorità competente e gli altri Organismi notificati. In questo caso il fabbricante intestatario del certificato verrà informato circa le informazioni divulgate a meno che ciò non sia proibito dalla legge.

Il fabbricante non può dare pubblicità alla domanda in corso fino all'esito positivo dei relativi esami, verifiche e prove. In casi debitamente motivati, TRI può rilasciare una deroga a tale divieto.

3. PRESENTAZIONE E ISTRUZIONE DELLA DOMANDA

3.1. Generalità

Il fabbricante deve presentare la domanda compilando il modulo QMT_BSP_018.001 di TRI. Deve essere presentata una domanda distinta per ogni tipo, vale a dire per ogni esemplare rappresentativo di una determinata produzione. Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché le caratteristiche di queste varianti non siano diverse per quanto riguarda le soluzioni adottate per il soddisfacimento dei requisiti essenziali della Prescrizione.

Per ogni tipo il fabbricante può richiedere a TRI:

- il solo esame del tipo;
- la sola sorveglianza della produzione;
- l'insieme delle procedure necessarie all'apposizione della marcatura CE, vale a dire l'esame del tipo unitamente a una delle procedure di sorveglianza della produzione;
- la verifica dell'esemplare unico
- la verifica su base statistica o di ogni singolo apparecchio

Al ricevimento della domanda, TRI provvede all'esame della stessa, ai fini della sua accettazione.

Nel caso in cui domanda venga presentata da soggetto diverso dal fabbricante che sarà intestatario della certificazione (Co-certificazioni), essa sarà corredata da una dichiarazione sottoscritta dall'Organizzazione intestataria della certificazione, con la quale quest'ultima incarica il soggetto a rappresentarla ed ad agire in sua vece per la gestione della certificazione e con la quale si impegna a rispettare le condizioni stabilite nel presente regolamento che provvederà a firmare per accettazione.

3.2. Domanda di esame del tipo

Ove sia richiesto l'esame del tipo, il fabbricante deve fornire la documentazione relativa al progetto, redatta come previsto dalle Prescrizioni applicabili, nonché una dichiarazione scritta che attesti che la richiesta non è stata presentata ad altro organismo.

A domanda accettata, TRI provvede - se del caso - alla stesura di uno specifico protocollo di prova e comunica al richiedente il numero di esemplari del tipo che devono essere forniti gratuitamente per l'esame di conformità. Il protocollo di prova viene redatto individuando le norme tecniche e/o le tecniche di prova più idonee che consentano al meglio di soddisfare i requisiti previsti dalle Prescrizioni, tenendo in considerazione le tecnologie e lo stato dell'arte dello specifico prodotto.

Su tali esemplari e sulla documentazione relativa al progetto, TRI provvede ad eseguire gli opportuni esami, verifiche e prove secondo, quanto previsto dalle Prescrizioni applicabili.

Se il risultato degli esami, verifiche e prove fosse negativo, TRI informa il fabbricante in merito a quanto riscontrato. Il fabbricante dovrà presentare, entro il termine indicato da TRI, un altro esemplare e la relativa documentazione opportunamente modificati; il costo per la ripetizione delle verifiche sarà a carico del fabbricante. Nel caso in cui il fabbricante non dovesse procedere con la presentazione del campione modificato entro un periodo comunicato da TRI, la domanda si intenderà decaduta e TRI provvederà a darne informazione all'Autorità competente e agli altri Organismi notificati.

Se il Tipo soddisfa le disposizioni delle Prescrizioni, TRI rilascia al fabbricante il Certificato di Esame del Tipo, che conterrà i riferimenti alla documentazione relativa al progetto.

Tale certificato avrà una validità massima di 10 anni.

Qualunque sia l'esito dell'esame, TRI conserva una copia della documentazione relativa al progetto e degli altri documenti allegati alla domanda.

TRI si riserva di chiedere che il fabbricante conservi i campioni provati, parti di essi, debitamente contrassegnati o sigillati, presso la propria sede.

Nel caso in cui vengano successivamente presentate domande per tipi simili ad altri già coperti da Certificato di Esame di Tipo, spetta a TRI di giudicare, insindacabilmente, se la

documentazione fornita e le prove cui il prodotto deve essere sottoposto possano essere ridotte, nonché l'entità di tale riduzione.

3.3. Domanda di sorveglianza della produzione

Ove sia richiesta l'approvazione del Sistema Qualità, il fabbricante deve fornire, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:

- Manuale Qualità e tutta la documentazione di sistema atta a definire le prassi adottate per garantire nel tempo i requisiti di sicurezza dei prodotti certificati;
- dichiarazione di impegno a soddisfare gli obblighi derivanti dal Sistema Qualità approvato;
- dichiarazione di impegno a mantenere nel tempo l'adeguatezza e l'efficacia del Sistema Qualità approvato;
- documentazione tecnica relativa ai tipi approvati, inclusa copia dei Certificati di Esame di Tipo, se tali approvazioni sono state rilasciate da altri Organismi.

La presentazione della domanda per le opzioni che prevedono la valutazione del Sistema Qualità implica l'automatica accettazione dell'attivazione delle procedure di sorveglianza continua.

A domanda accettata, TRI esamina e valuta il Sistema Qualità per determinare se esso soddisfi i punti pertinenti delle Prescrizioni applicate.

Se il risultato delle verifiche fosse negativo, TRI informa il fabbricante in merito a quanto riscontrato, invitandolo a fornire evidenza delle conseguenti azioni correttive adottate. Nel caso in cui il fabbricante non dovesse adottare nei tempi concordati opportune azioni per adeguare il proprio Sistema Qualità, la domanda si intenderà decaduta e TRI provvederà a darne informazione all'Autorità competente e agli altri Organismi notificati.

Se il sistema soddisfa i requisiti previsti, TRI rilascia al fabbricante un Certificato di Sorveglianza.

Tale certificato avrà validità massima di tre anni

Qualora il fabbricante cui è stato rilasciato un Certificato di Sorveglianza intenda variare la sua organizzazione, deve darne preventiva comunicazione a TRI, che può accettare le variazioni o effettuare verifiche. Tali verifiche devono essere fatte con tempestività ed il loro costo è a carico del fabbricante.

Ove sia prevista la possibilità di ispezioni senza preavviso, il fabbricante deve fornire, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:

- documentazione tecnica relativa ai tipi approvati, inclusa copia dei Certificati di Esame CE di Tipo, se tali approvazioni sono state rilasciate da altri Organismi.

A domanda accettata, TRI invierà al fabbricante una comunicazione di accettazione dell'incarico conferito.

La relativa attività sarà poi effettuata come indicato al par. 5.2 del presente Regolamento.

Ove sia richiesta la verifica CE dei prodotti, il fabbricante deve fornire, unitamente alla domanda, la seguente documentazione:

- dichiarazione circa la scelta tra la verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio e la verifica statistica;
- documentazione tecnica relativa ai tipi approvati, inclusa copia dei Certificati di Esame CE di Tipo, se tali approvazioni sono state rilasciate da altri Organismi.

A domanda accettata, TRI effettuerà la relativa attività come indicato al par. 5.4 del presente Regolamento.

3.4. Domanda di verifica dell'esemplare unico

Ove sia richiesta la verifica dell'esemplare unico, il fabbricante deve mettere a disposizione la documentazione relativa al progetto.

A domanda accettata, TRI pianifica l'effettuazione dell'attività prevista e definisce lo specifico programma di esami, verifiche e prove nonché se detti accertamenti sono condotti prima o dopo l'installazione del prodotto.

Se il risultato degli esami, verifiche e prove fosse negativo, TRI informa il fabbricante in merito a quanto riscontrato. Nel caso il Fabbricante non intenda apportare le modifiche necessarie per garantire la conformità nei tempi concordati, TRI non concede il rilascio del certificato ed informa le autorità di notifica e gli altri O.N. operanti nel medesimo ambito.

Se il prodotto soddisfa le disposizioni della Prescrizione, TRI rilascia al fabbricante un Certificato di Conformità per l'esemplare esaminato.

4. APPOSIZIONE MARCATURA CE

Per i prodotti che hanno ottenuto le certificazioni CE secondo le procedure riportate nel presente Regolamento valgono le seguenti disposizioni:

- la marcatura CE, viene apposta, da parte del fabbricante, secondo le modalità previste dalle Prescrizioni

Nota: È opportuno che, per motivi di rintracciabilità e in base a quanto concordato a livello GADAC (Gas Appliances Directive Advisory Committee), sulla targa dell'apparecchio e/o sulla dichiarazione redatta per i dispositivi venga riportato il riferimento al numero del relativo Certificato di Esame CE di Tipo.

La marcatura CE deve essere seguita dal numero 1936 nei casi in cui TRI interviene nella fase di sorveglianza della produzione, vale a dire quando TRI è incaricato dal fabbricante di svolgere la sorveglianza descritta dalle procedure di seguito indicate:

- Dichiarazione CE di conformità al tipo (Controlli interni e prove ufficiali ad intervalli casuali)

- Dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità della produzione)
- Dichiarazione CE di conformità al tipo (Garanzia della qualità del prodotto)
- Verifica CE del prodotto (tutti gli esemplari o su base statistica)
- Verifica CE dell'esemplare unico.

Con l'avvio della produzione di ognuno dei tipi provvisti di marcatura CE il fabbricante dovrà redigere la dichiarazione di conformità prevista dalle Prescrizioni e dare comunicazione a TRI dell'avvio della produzione.

É vietato apporre sui prodotti marchi che possano confondersi con la marcatura CE. Il fabbricante dovrà distinguere in modo inequivocabile i suoi prodotti provvisti di marcatura CE da quelli che non ne sono provvisti.

L'uso delle Certificazioni è strettamente riservato al fabbricante e non è trasferibile, salvo nell'eventualità di cessione o trasformazione della ditta fabbricante; in questo caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione a TRI, che prenderà nota dell'intervenuta variazione, riservandosi di emettere, se del caso, una nuova certificazione.

TRI verificherà la necessità di eseguire prove integrative con lo scopo di garantire il mantenimento dei requisiti delle Prescrizioni.

Il fabbricante si impegna a comunicare tempestivamente a TRI ogni variazione di ragione sociale, del luogo di produzione, del prodotto sottoposto all'esame di tipo.

5. SORVEGLIANZA DELLA PRODUZIONE

5.1. Generalità

Il fabbricante deve adottare le procedure adeguate per garantire la costante rispondenza della produzione di serie ai tipo coperto da Certificato di Esame CE di Tipo, utilizzando una delle opzioni previste.

La scelta operata deve essere comunicata dal fabbricante a TRI tramite l'apposito modulo (vedere par. 3.1 del presente Regolamento); la medesima modalità deve essere seguita nel caso il fabbricante intenda modificare la scelta del tipo di opzione, come riportato nella tabella che segue.

Opzione	Modalità di Valutazione
<u>I</u>	Conformità al Tipo – Controlli interni e prove ufficiali ad intervalli casuali
<u>II</u>	Conformità al Tipo - Garanzia della qualità della produzione
<u>III</u>	Conformità al Tipo - Garanzia della qualità del prodotto
<u>IV</u>	Conformità al Tipo - Verifica del prodotto (tutti gli esemplari)
<u>V</u>	Conformità al Tipo - Verifica del prodotto (su base statistica)

5.2. Conformità al tipo - Opzione I

TRI effettuerà controlli improvvisi sul posto almeno una volta all'anno, al fine di accertare la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali applicabili.

Detti controlli saranno condotti secondo uno specifico programma di prova predisposto da TRI.

Qualora le prove definite nel programma, o parte di esse, non potessero essere eseguite presso il fabbricante, le stesse verranno eseguite presso i laboratori TRI o laboratori indipendenti qualificati da TRI. In questa eventualità, il fabbricante si impegna a mettere TRI in grado di effettuare il prelievo dei necessari esemplari, nonché, a richiesta dell'ispettore, a recapitare a TRI tali campioni a titolo gratuito, prendendo tutte le precauzioni affinché arrivino a destinazione in buono stato, entro un massimo di un mese dalla data di prelievo.

Detti campioni verranno poi resi, a prove effettuate, nella condizione in cui si trovano dopo le prove stesse, a carico e rischio del fabbricante.

In caso di esito positivo delle prove eseguite, TRI rilascia al fabbricante una attestazione di tale esito.

Se uno o più dei prodotti provati fossero trovati non conformi ai requisiti essenziali della Prescrizione, TRI ne informa per iscritto il fabbricante e prende le misure appropriate per evitare che gli stessi siano messi in commercio prima che il costruttore abbia apportato le opportune azioni correttive.

Nei casi più gravi di recidiva dell'esito negativo, TRI procede alla sospensione, revoca o limitazione dello scopo del certificato di sorveglianza informando gli altro O.N. operanti nel medesimo settore.

Tutte le spese relative alle attività conseguenti all'esito negativo sono a carico del fabbricante, secondo le tariffe TRI.

5.3. Conformità al tipo - Opzione II, III

TRI effettua controlli con periodicità almeno biennale per assicurare che sia mantenuta la conformità al prodotto oggetto di Esame del Tipo.

Il fabbricante, oltre a consentire a TRI l'accesso ai locali di interesse, come indicato al precedente cap.2, s'impegna a mettere a disposizione degli ispettori TRI tutte le informazioni necessarie, in particolare la documentazione relativa al Sistema Qualità e le registrazioni effettuate in materia di qualità.

Alla conclusione della visita verrà rilasciato un rapporto sulla verifica ispettiva effettuata.

TRI ha inoltre la facoltà di far visite non preannunciate. Nel corso di tali visite gli ispettori possono effettuare o far effettuare prove sui prodotti coperti da certificazione CE.

Qualora TRI accerti non conformità, chiederà le rispettive azioni correttive valutando, in funzione della criticità, i tempi per la loro identificazione ed attuazione. In caso di NC particolarmente critiche, il team ispettivo può emettere richiesta di sospensione del Certificato di Sorveglianza da sottoporre al certificatore per sua opportuna valutazione. TRI

si riserva la facoltà di effettuare visite aggiuntive a carico del cliente per verificarne poi la loro effettiva attuazione ed efficacia.

5.4. Verifica del prodotto opzione IV e V

Nella domanda il Fabbricante deciderà di richiedere la verifica su base statistica o per tutti i prodotti.

A domanda accettata, TRI pianifica l'effettuazione della verifica e definisce lo specifico programma di prova. I criteri per l'accettazione del lotto sono quelli stabiliti dalla Prescrizione.

Qualora le prove definite nel programma, o parte di esse, non potessero essere eseguite presso il fabbricante, le stesse verranno eseguite presso i laboratori TRI (vedere anche precedente par.2). In questa eventualità, il fabbricante si impegna a recapitare a TRI i prodotti interessati, a titolo gratuito; detti campioni verranno poi resi, a prove effettuate, nella condizione in cui si trovano dopo le prove stesse, a carico e rischio del fabbricante.

TRI si impegna ad eseguire la verifica entro 30 giorni dalla data di accettazione della domanda ovvero, in caso di prove presso TRI, dalla data di ricezione dei campioni necessari.

Nel caso in cui il lotto venga accettato o tutti i prodotti risultino conformi, TRI rilascia al fabbricante un Certificato di conformità.

Nel caso qualche prodotto risulti non conforme, TRI ne informa per iscritto il fabbricante e prende le misure appropriate per evitare che il lotto stesso venga immesso sul mercato.

Nel caso in cui un lotto venga frequentemente respinto, TRI può sospendere la procedura di verifica statistica.

6. APPOSIZIONE INDEBITA DELLA MARCATURA CE O USO SCORRETTO DELLE CERTIFICAZIONI CE

L'apposizione della marcatura CE e l'uso delle certificazioni CE sono scorretti quando possono trarre in inganno l'acquirente sulla natura, la qualità, l'origine del prodotto ed in particolare quando:

- i prodotti fabbricati in serie non sono conformi al tipo oggetto del Certificato di Esame di Tipo;
- il fabbricante non ha soddisfatto gli obblighi specificati dal presente Regolamento.

Il Fabbricante, intestatario della certificazione, deve garantire l'utilizzo della stessa in modo tale da non apportare discredito o danno a TRI e non deve fare dichiarazioni riguardo alla propria certificazione di prodotto che TRI possa considerare ingannevole o non autorizzata

7. RINUNCIA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLE CERTIFICAZIONI O DELL'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA CONTINUA

7.1. Rinuncia

Nel caso il fabbricante desideri rinunciare al controllo permanente da parte di TRI, ne dovrà dare comunicazione scritta con preavviso di almeno due mesi, impegnandosi inoltre:

- a cessare di apporre la marcatura CE corredata con il codice identificativo TRI (1936), nel caso di apparecchi, e comunque di fare riferimento ad TRI come Organismo notificato;
- a comunicare, in un termine non superiore a 15 giorni dalla data della rinuncia, le giacenze nei propri stabilimenti e magazzini dei prodotti che riportino riferimenti ad TRI come Organismo notificato (es. numero identificativo 1936);
- ad esaurire nei propri stabilimenti o magazzini detti prodotti entro il termine, successivo alla scadenza, che gli verrà indicato da TRI.

Nel caso il fabbricante desideri annullare un Certificato di Esame di Tipo rilasciato da TRI, ne dovrà dare comunicazione scritta. Tale comunicazione comporta automaticamente l'annullamento della relativa attività di sorveglianza, se condotta da TRI; in questa eventualità, vale quanto indicato sopra.

TRI informa della rinuncia l'Autorità competente e gli altri Organismi notificati, secondo quanto previsto dalla Prescrizione.

TRI provvede inoltre a togliere la denominazione dei relativi tipi dall'elenco dei prodotti certificati CE attivi conservando comunque tutti gli atti emessi.

7.2. Sospensione o revoca

L'attività di sorveglianza continua della produzione può essere sospesa, revocata o sottoposta a limitazione da parte di TRI a seguito di inadempienza del fabbricante, ed in particolare:

- nel caso di fallimento o procedure concorsuali del fabbricante;
- nel caso di non osservanza, comportante negligenza grave, degli impegni assunti per quanto attiene al mantenimento della conformità della produzione;
- nel caso di apposizione indebita della marcatura CE (vedere articolo 6 del presente Regolamento).
- nel caso il fabbricante non abbia attuato adeguate ed efficaci azioni correttive nei tempi previsti a fronte di non conformità "gravi" riscontrate negli audit periodici di mantenimento.
- nel caso il fabbricante non abbia permesso a TRI di espletare gli audit di sorveglianza nei tempi e nei modi pianificati con tolleranza di massimo un mese.
- nel caso il fabbricante non si adegui a nuove disposizioni tecniche o normative nell'ambito delle Prescrizioni.

Nel caso di revoca o sospensione, il fabbricante è tenuto a cessare immediatamente l'applicazione della marcatura CE o l'utilizzo della dichiarazione di conformità per tale prodotto e ad eliminare ogni riferimento a dette attestazioni nei cataloghi e nelle pubblicità in genere.

Nel caso di revoca, il fabbricante intestatario della certificazione, dovrà restituire i certificati originali a TRI che richiede la cancellazione dei riferimenti alla propria notifica sui prodotti e sui relativi documenti.

TRI provvede a dare opportuna informazione di quanto attuato, in particolare all'Autorità competente ed agli altri Organismi notificati ed evidenza della revoca o della sospensione sarà conservata del fascicolo tecnico.

Nel caso di presenza sul mercato di un prodotto per il quale è stata revocata la certificazione CE a causa di difetti che possano rappresentare pregiudizio agli utilizzatori, TRI può invitare il fabbricante a ritirare dal commercio tutte le unità del prodotto medesimo, informando in ogni caso l'Autorità competente e gli altri Organismi notificati.

TRI ha la facoltà di richiedere la modifica dei riferimenti di tipo del prodotto per cui vi sia stata una revoca della certificazione.

TRI non ammetterà a istruzione domande per prodotti per i quali l'attività di sorveglianza continua della produzione sia stata revocata per inadempienza se non dopo che il fabbricante abbia dimostrato di aver preso, nel frattempo, tutti quei provvedimenti che TRI riterrà atti ad evitare il ripetersi dell'inadempienza che aveva dato origine alla revoca.

Nel caso di sospensione, il provvedimento è comunicato all'intestatario del certificato in forma scritta. La comunicazione riporta il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui l'intestatario del certificato deve attuare le azioni correttive richieste. L'intestatario del certificato ha cinque giorni lavorativi per comunicare a TRI la presa in carico del provvedimento, l'adeguamento alle prescrizioni, le tempistiche di attuazione, che non devono essere superiori ai sei mesi, e qualsiasi altra informazione utile sulle modalità di soluzione dei rilievi contestati. La comunicazione deve avvenire in forma scritta.

Il provvedimento di sospensione terrà conto del principio di proporzionalità e potrà essere annullato non appena l'intestatario del certificato dimostrerà di avere adottato le opportune misure correttive.

Qualora l'intestatario del certificato non ottemperi alle comunicazioni richieste o non provveda a rimuovere le cause contestate per la sospensione entro il periodo indicato, TRI provvederà alla revoca della validità delle Certificazioni rilasciate.

A seguito della sospensione l'intestatario del certificato deve interrompere l'uso delle Certificazioni CE e deve astenersi dal pubblicizzarle fino al termine del periodo di sospensione. La sospensione comporta il venir meno della possibilità di apporre la marcatura CE e la conseguente impossibilità di immettere i relativi prodotti sul mercato, a partire dalla data di sospensione. Nei casi più gravi, TRI si riserva di richiedere al Intestatario certificato il richiamo dei prodotti dal mercato, compresi quelli giacenti nei magazzini.

Le spese sostenute da TRI per eseguire eventuali verifiche o attività causate da provvedimenti di sospensione sono a carico dell'intestatario del certificato.

8. RECLAMI

L'Intestatario certificato od altra parte interessata nel processo di certificazione anche non concluso con esito positivo, può presentare reclamo a TRI nel caso di carenze rilevate nella gestione della relativa attività, esponendo e motivando per iscritto le ragioni del reclamo stesso. TRI avrà cura di trattare il reclamo utilizzando persone diverse da quelle coinvolte nell'oggetto del reclamo e di rispondere per iscritto al Intestatario certificato entro un congruo termine, di regola entro un mese dalla data di registrazione del suddetto reclamo. In caso di disaccordo con TRI circa l'esito della valutazione di conformità, il Intestatario certificato può presentare ricorso a TRI entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione TRI, esponendo e motivando per iscritto le ragioni del ricorso. Il ricorso sarà esaminato dalla Direzione di TRI, che avrà il compito di decidere circa l'accoglimento o meno del ricorso. Eventuali ulteriori elementi e/o informazioni ad integrazione del ricorso presentato potranno essere richiesti da TRI al Intestatario certificato. La relativa decisione sarà comunicata per iscritto al Intestatario certificato entro tre mesi dalla data di ricezione del ricorso.

9. VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO TRI, DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O DELLE NORME TECNICHE

Qualora TRI introduca variazioni alle sue regole di certificazione o esistano cambiamenti nelle disposizioni legislative in questione (Prescrizione o DPR di attuazione), ovvero nelle norme tecniche che forniscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali delle Prescrizioni vengano introdotte variazioni che influenzino le certificazioni rilasciate, TRI ne darà comunicazione al fabbricante, il quale avrà la facoltà di adeguare i propri prodotti ovvero il proprio Sistema Qualità aziendale, entro il termine che gli verrà precisato che nel caso di variazioni introdotte unilateralmente da TRI sarà di almeno 6 mesi. In caso di mancato adeguamento TRI segnalerà il mancato adempimento e la conseguente rinuncia alla certificazione TRI sul proprio sito internet.

Nel caso il fabbricante intenda adeguarsi alle nuove disposizioni, TRI avrà la facoltà di ripetere le prove sui prodotti ovvero le verifiche e le valutazioni dei Sistema Qualità che riterrà necessarie, come pure di richiedere nuova documentazione.

Le spese per dette attività saranno a carico del fabbricante, secondo le tariffe TRI.

10. TARIFFE

In caso di variazione delle tariffe relative alle attività di sorveglianza, sarà inviata una comunicazione in tal senso a tutti i fabbricanti interessati. Il fabbricante avrà il diritto di rinunciare alla certificazione rilasciata da TRI, anche solo per singoli prodotti, entro un mese dalla data della comunicazione.

Nel periodo di preavviso, al fabbricante che si avvale della facoltà di rinuncia, verranno praticate le tariffe anteriori alle variazioni.

11. RICORSI

Il fabbricante, sia in fase di istruzione della domanda di certificazione sia nella susseguente fase di sorveglianza della produzione, può fare ricorso contro le decisioni di TRI, esponendo le ragioni del dissenso entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, TRI, deve trattare il ricorso utilizzando persone diverse da quelle coinvolte nell'oggetto del ricorso entro un mese dalla presentazione, sentendo eventualmente l'interessato.

12. CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non possa essere risolta direttamente tra le parti, sarà deferita al tentativo di conciliazione previsto dallo sportello di Mediazione della Camera Arbitrale di Milano.

Nel caso in cui la Mediazione non sia possibile, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, che provvederà alla decisione con equità e senza doversi uniformare a regole di procedura. L'arbitro sarà scelto di comune accordo, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale di Milano. Le parti si impegnano ad accettare e a dare pronta e puntuale esecuzione alle determinazioni dell'arbitro, che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Le spese dell'arbitrato sono a carico del soccombente. La sede dell'arbitrato è Milano.

Dall'ambito delle controversie compromesse in arbitri sono espressamente escluse le liti aventi per oggetto la richiesta di pagamento a favore del TRI di somme di denaro dovute per le attività di cui al presente Regolamento (paragrafi 2, 3.2, 3.3, 5.2, 8) oppure a titolo di restituzione o di risarcimento del danno.

Per queste controversie il Foro competente è quello di Milano.

13. USO DEL MARCHIO

La certificazione CE dei prodotti a GAS o Boilers non consente l'uso del marchio TRI e conseguentemente non consente l'uso del marchio dell'ente di accreditamento.

14. OBBLIGHI DEI LICENZIATARI E CO-LICENZIATARI

Gli intestatari di certificazioni, si obbligano a:

- comunicare a TRI ogni incidente o problematica relativa al mancato rispetto dei requisiti essenziali del Regolamento e/o Direttiva di cui sono venuti a conoscenza.
- comunicare a TRI ogni variazione che intendono apportare al prodotto certificato prima che questo venga messo a disposizione sul mercato ai fini di una sua autorizzazione dopo verifica del mantenimento della conformità ai requisiti previsti.

- consentire, ai fini di verifiche e controlli, il prelievo dai propri siti produttivi o magazzini di campioni coperti da contratto di sorveglianza sia durante visite ispettive che in attività di campionamento effettuate in momenti diversi da quelli ispettivi.
- Consentire, in caso di contratto di sorveglianza, l'effettuazione di un sopralluogo all'azienda al fine di verificare la presenza di adeguati mezzi di produzione (personale, impianti ed apparecchiature) e/o immagazzinamento (co-licenziatari).
- in caso di co-licenza: garantire che il prodotto viene messo a disposizione sul mercato senza nessuna modifica e quindi esattamente come viene rilasciato dal sito produttivo

ACCETTAZIONE

Il Richiedente dichiara di avere attentamente letto e di approvare il "Regolamento Certificazione Prodotti a GAS e Boilers" relativo al rilascio ed al mantenimento delle certificazioni TUV Rheinland Italia

Data : _____

Azienda e Nome e Cognome in Stampatello del legale rappresentante

Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)

Timbro

Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Richiedente approva espressamente gli artt. 2 (Condizioni generali), 6 (Apposizione indebita della marcatura CE o uso scorretto delle certificazioni), 7 (Rinuncia, sospensione o revoca delle certificazioni), 8 (Reclami), 9 (Variazione del regolamento, delle disposizioni legislative o delle norme tecniche), 11 (Ricorsi), 12 (Conciliazione ed arbitrato).

Data : _____

Azienda e Nome e Cognome in Stampatello del legale rappresentante

Firma del legale rappresentante (per esteso e leggibile)

ATimbro